



COMUNE DI TERNI

DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - EDILIZIA PRIVATA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 2541 del 13/09/2021

OGGETTO: Determinazione di conclusione positiva della CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA, artt. 14, co. 2, e 14 bis Legge N. 241/1990 modificata dal D.lgs 127/2016 IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITÀ ASINCRONA. PROCEDIMENTO ORDINARIO ai sensi dell'art. 7 DPR 160/2010 per un intervento di realizzazione di una nuova infrastruttura per installazione stazione puntomultipunto wifi e predisposizione per futura ospitalità srb telefonia cellulare sita nel Comune di Terni, fg. 45 part. 974 cod. ist. 134592



ESERCIZIO 2021



IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 25/02/21 con nota prot. n 30807 cod 134592 suap, resa ricevibile in data 06/04/21 con prot. 51959, è stata presentata dalla Società **INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A. o, in forma abbreviata, INWIT S.P.A.** istanza di PROCEDIMENTO ORDINARIO ai sensi dell'art. 7 DPR 160/2010, per un intervento di "realizzazione di una nuova infrastruttura per installazione stazione punto-multipunto wifi in banda 5600 e predisposizione per futura ospitalità srb telefonia cellulare" al Fg 45 part. 974 in Terni Strada di Vallemicero snc, (codice sito 1096 TR NOME SITO: Terni Ovest _ vf GABELLETTA_tim) con l'individuazione degli endoprocedimenti necessari per l'insediamento dell'attività in oggetto e precisamente:

- *Titolo abilitativo edilizio "Permesso di Costruire" (SUAPE)*
- *Istanza di autorizzazione ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D. Lgs. 1 Agosto 2003, n. 259 e s.m.e.i.,*

- in data 07/07/21 con prot. n. 101277 è stata data comunicazione dell'inizio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L.241/90;

- Gli Enti / uffici coinvolti nel procedimento sono:

Ufficio attività produttive per le determinazioni in materia urbanistica, edilizia ai sensi dell'art. 119 della L. R. 1/2015 Permesso di Costruire;

ARPA Umbria al fine di esprimere il proprio parere in merito alla realizzazione di una SRB e predisposizione per futura ospitalità srb telefonia cellulare, per il servizio pubblico di telefonia mobile;

Direzione Ambiente al fine di esprimere il parere di competenza in merito alla realizzazione di una SRB e predisposizione per futura ospitalità srb telefonia cellulare, per il servizio pubblico di telefonia mobile;

- il DPR.160/2010 individua lo scrivente Ente quale amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto;

- l'attività in oggetto è subordinata all'acquisizione di più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza delle Amministrazioni pubbliche e uffici in indirizzo;

Tenuto conto dello svolgimento della conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona, indetta con comunicazione del 15/07/21, prot. n. 105101;

- **che nell'ambito della CdS:**

- In data 30/07/21 con 112732 l'Ufficio Attività Produttive ha comunicato alla CdS la necessità di integrazione documentale al fine del prosieguo istruttorio;
- In data 30/07/21 con prot. 112743 l'Ufficio scrivente ha interrotto i termini della CdS e richiesto alla Ditta istante integrazione documentale e endoprocedimentale così come menzionata nella nota di cui sopra;
- In data 24/08/21 con prot. 123431 la Ditta INWIT S.p.A. ha richiesto la riapertura dei termini della CdS allegando, tra l'altro:
 - § il parere ARPA già acquisito precedentemente;
 - § la nota di chiarimenti del Ministero dello Sviluppo Economico alla Ditta INWIT S.p.A. che così recita:

"L'art. 90 del Dlgs 1 agosto 2003 n. 259 - Codice delle comunicazioni elettroniche - attribuisce ex lege agli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico ed alle opere accessorie occorrenti per la funzionalità dei suddetti impianti il carattere di pubblica utilità; all'art. 91 prevede la possibilità di limitazioni legali della proprietà pubblica o privata anche senza il consenso del proprietario, laddove negli impianti sia necessario far passare fili o cavi purché non sia impedito il libero uso della cosa secondo la sua

destinazione, e fuori dei casi previsti dall'articolo 91, l'art. 92 disciplina l'imposizione di servitù di passaggio, ove occorrenti. In considerazione di quanto sopra l'istallazione di impianti e/o dei tralicci, in quanto funzionali all'attività di fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, espletata da codesta Società, in virtù dell'autorizzazione generale ex art. 25 del sopracitato codice, conseguita in data 21 aprile 2015, riveste "carattere di pubblica utilità" ed è regolamentata dalla sopracitata normativa che riveste carattere di *lex specialis*.

È stato eccepito che alcune amministrazioni comunali ostano all'applicazione del citato Dlgs. 01/08/2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) per la realizzazione delle eventuali strutture di sostegno in caso di successiva installazione delle parti trasmissive radioelettriche, opponendo di contro l'applicabilità del DPR n. 380/2001 (Testo Unico edilizia).

A tal riguardo giova evidenziare che il Dlgs. 01/8/2003, n. 259, all'art. 87, prevede per "l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici... e in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS" il rilascio di un'autorizzazione unitaria da parte dell'ente comunale. Sempre il Dlgs. 01/8/2003, n. 259, all'art. 88, comma 1, ha previsto che "Qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili... i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello C di cui all'allegato n. 13, all'Ente locale... l'istanza così presentata avrà valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi di cui al presente articolo."

Secondo un orientamento giurisprudenziale minoritario, nonostante le disposizioni introdotte dal Codice delle comunicazioni elettroniche, persisterebbe la necessità di un distinto ed autonomo titolo abilitativo edilizio e ciò essenzialmente perché l'art.86 del Dlgs. n. 259/2003 assimilando espressamente le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui ai successivi artt. 87 e 88, alle opere di urbanizzazione primaria, fa salva "la normativa vigente in materia" e, quindi, anche il T.U. dell'edilizia. Tuttavia, l'orientamento prevalente nella giurisprudenza riconosce carattere omnicomprensivo all'autorizzazione prevista dal Dlgs. n. 259/2003, esteso a tutti i profili connessi alla realizzazione e l'attivazione degli impianti, inclusi quelli urbanistici ed edilizi¹. Tale orientamento è stato fatto proprio dal Consiglio di Stato², ed anche dalla Corte Costituzionale³, nonché dalla Corte di Cassazione⁴. Questi, hanno, infatti, primariamente rilevato che le finalità del procedimento di autorizzazione disciplinato all'art. 87 e 88 del Dlgs. n. 259/2003 di semplificazione e concentrazione dei procedimenti amministrativi per la salvaguardia della tempestività degli stessi in attuazione dei principi comunitari imposti dalle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE, recepite e ribadite dall'art. 4, comma 3, lettera b) del citato Dlgs. n. 259/2003, non siano compatibili con l'ipotesi di due procedimenti autorizzativi differenti e non coordinati sotto il profilo temporale, di cui uno disciplinato dal Dlgs. n.259/2003 e l'altro disciplinato dal T.U. dell'edilizia. La vigente normativa urbanistico-edilizia per le parti strutturali di sostegno alle installazioni, appare, comunque, ampiamente derogata dall'art. 88, già richiamato, che fissa un preciso iter autorizzatorio da applicarsi alle opere civili poste a presupposto dell'installazione dell'infrastruttura di comunicazione elettronica, per cui anche laddove si tratti della istallazione della sola struttura portante destinata ad ospitare le future istallazioni di apparati radioelettrici non può che trovare applicazioni unicamente la normativa speciale di cui al citato Codice delle comunicazioni elettroniche".

- In data 26/08/21 con prot. 124603 è stata trasmessa alla CdS detta documentazione integrativa e riaperti i termini della CdS;
- In data 09/09/21 con prot. 130981 l'Arpa Umbria ha confermato il proprio *parere favorevole a condizione* espresso con nota prot. Arpa 5530 del 23/03/21;
- il Responsabile dell'Ufficio Attività Produttive ha formulato la proposta motivata favorevole al rilascio del Permesso di Costruire relativo all'istanza prot. n. 30807 del 25/02/21, con le seguenti prescrizioni e condizioni:

1. Il rilascio dell'autorizzazione unica è subordinato al rispetto:
*di quanto stabilito dal Dlgs 259/2003
nella nota prot. Arpa 5530 del 23/03/21 confermata in data 09/09/21 con prot.
130981;
del D.P.R. 120/2017 x terre e rocce da scavo;
di quanto stabilito dall' art. 137 della L.R. 1/2015 in materia di agibilità*

Preso atto che:

- ai sensi dell'art-14 bis comma 5 della L. 241/90 e s.m.i. le mancate determinazioni delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento equivalgono all'assenso senza condizioni;

Considerato che:

- il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni/Enti coinvolti dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza di Servizi è decorso;
- In data 09/09/21 con prot. 130981 è pervenuto il parere dell'Arpa Umbria a conferma del proprio *parere favorevole a condizione* espresso con nota prot. Arpa 5530 del 23/03/21;
- le condizioni e prescrizioni indicate dalle Amministrazioni e uffici coinvolti ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;

Ai fini del rilascio dell'Autorizzazione unica con prescrizioni (che costituisce titolo per l'inizio dei lavori), la Ditta. dovrà presentare allo scrivente ufficio, entro 20 (diconsi venti) gg. dal ricevimento della presente comunicazione, la seguente documentazione:

1. attestazione del pagamento alla Tesoreria Comunale di € 206,58 (di cui 129,11 per l'endoprocedimento Permesso di Costruire ed € 77,47 per diritti di segreteria relativi al procedimento S.U.A.P previsti dal D.P.R. 160/2010, nonché dall'art. 21 del Regolamento comunale approvato con D.C.C. n. 117 del 17/11/2014);
Per le modalità di pagamento la S.V., indicando nella causale: **diritti di segreteria codice istanza 134592**, potrà effettuare il versamento o tramite bonifico bancario presso l'UNICREDIT BANCA S.P.A. Piazza Tacito n.6 Cap. 05100 TERNI, le cui coordinate bancarie sono: IT06W0200814411000040454881 o nel portale della Regione Umbria nel link <https://pagoumbria.regione.umbria.it/pagoumbria/>;
2. **numero identificativo di N. 2 marche da bollo da € 16,00 che saranno riportati nell'Autorizzazione unica.** La trasmissione può essere effettuata tramite il movimento "integrazione spontanea" dal portale SUAPE;

VISTO il DPR. n. 380/01 e s.m.i.;

VISTO il DPR 59/2013;

VISTA la L.R. n. 1/2015;

VISTO il DPR. n. 160/2010;

Tenuto conto delle motivazioni sopra richiamate

DETERMINA

- Di dare atto della conclusione positiva **con prescrizioni e condizioni** dei lavori svolti dalla conferenza di Servizi decisoria come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati. I termini di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nullaosta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente. Ai fini di cui sopra si dispone che la copia della presente determinazione sia trasmessa in forma telematica alle amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi.

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0133172 del 13/09/2021 - Uscita

Firmatari: **Bedini Claudio (142580272548055601134419001862704638697)**

Impronta informatica: 7484011444d8821bb5421128fcd9d977c660f6f8830f1f225df1ed0633fc093f

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

La presente determinazione non costituisce titolo per iniziare i lavori.

IL DIRIGENTE

Arch. Claudio Bedini

.....

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso la Direzione Pianificazione Territoriale – Edilizia Privata – Sportello Unico Attività Produttive, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i termini previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.